

- a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento illegittimo, ingiustificato e sproporzionato della Commissione europea nel proseguire procedimenti infondati e in assenza di elementi materiali:
  - l'importo di EUR 39 293,38 a titolo di risarcimento del danno materiale per spese legali;
  - l'importo di EUR 872,74 a titolo di risarcimento del danno materiale per spese relative agli spostamenti;
  - l'importo di EUR 500 000 a titolo di risarcimento del pregiudizio morale per l'incontestabile danno arrecato alla sua reputazione e al suo onore;
  - l'importo di EUR 500 000 in risarcimento del danno fisico e morale per il peggioramento delle sue condizioni di salute;
  - l'importo di EUR 2 125,56 a titolo di risarcimento del danno materiale per spese di esami e spese mediche.
- condannare la Commissione europea al pagamento dell'importo di EUR 3 000 a titolo di spese non ripetibili, nonché alla totalità delle spese, salvo più precisa quantificazione.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, vertente sull'illegittimità del comportamento della Commissione europea e sui gravi errori da essa commessi, in quanto quest'ultima, in primo luogo, non avrebbe rispettato il principio di buona amministrazione, in secondo luogo, l'obbligo di assistenza e, in terzo luogo, i principi del diritto della difesa, violando gli articoli 41 e 48 della Carta dei diritti fondamentali.

---

### **Ricorso proposto il 5 marzo 2018 — Braesch e altri / Commissione**

**(Causa T-161/18)**

(2018/C 190/54)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrenti:* Anthony Braesch (Lussemburgo, Lussemburgo) Trinity Investments DAC (Dublino, Irlanda), Bybrook Capital Master Fund LP (Grand Cayman, Isole Cayman), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Grand Cayman), Bybrook Capital Badminton Fund LP (Grand Cayman) (rappresentanti: M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella e L. Prosperetti, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

### **Conclusioni**

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione C(2017) 4690 finale del 4 luglio 2017 <sup>(1)</sup>, nel caso SA.47677 (2017/N);
- in via subordinata, annullare tale decisione nella parte in cui riguarda il trattamento degli strumenti FRESH <sup>(2)</sup>;
- condannare la Commissione alle spese legali e agli altri oneri sostenuti dai ricorrenti nell'ambito della presente causa;
- adottare ogni altra misura che il Tribunale reputi opportuna, comprese misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3, e/o misure istruttorie ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'illegittima approvazione da parte della Commissione di misure di ripartizione degli oneri nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale, in violazione degli articoli 18 e 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 (difetto di motivazione) <sup>(3)</sup>.
2. Secondo motivo, vertente sull'illegittima richiesta da parte della Commissione di cancellazione dei contratti FRESH (errore manifesto di diritto e di fatto per essersi discostata dalla comunicazione sul settore bancario del 2013 <sup>(4)</sup>; violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento; difetto di motivazione).
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata tratta i detentori di obbligazioni FRESH in modo discriminatorio (violazione del diritto alla parità di trattamento, tutelato dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dall'articolo 14 e dal protocollo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»); errore manifesto di valutazione; difetto di motivazione).
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola i diritti di proprietà dei detentori di obbligazioni FRESH (violazione dei diritti di proprietà tutelati dall'articolo 17 della Carta e dall'articolo 1 del protocollo 1 della CEDU; difetto di motivazione).
5. Quinto motivo, vertente sul mancato avvio da parte della Commissione del procedimento di indagine formale, nonostante il fatto che sussistessero seri dubbi circa la compatibilità delle misure di cui trattasi con il diritto UE (violazione dell'articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE; violazione dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento 2015/1589 del Consiglio <sup>(5)</sup>; errore manifesto di valutazione; difetto di motivazione).

<sup>(1)</sup> GU 2018, C 40, pag. 7.

<sup>(2)</sup> Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid (obbligazioni privilegiate ibride subordinate a un tasso flottante), un tipo di obbligazione.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («la comunicazione sul settore bancario») (GU 2013, C 216, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

## Ricorso proposto l'8 marzo 2018 — Région de Bruxelles-Capitale / Commissione

(Causa T-178/18)

(2018/C 190/55)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Bailleux e B. Magarinos Rey, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- annullare il regolamento [di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2017, L 333, pag. 10)] impugnato, pur disponendo il mantenimento dei suoi effetti fino alla sua sostituzione entro un termine ragionevole, e comunque non oltre il 16 dicembre 2021;